

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO - TARIFFE**

### **Strutture alberghiere, all'aperto e extra alberghiere**

- Fascia 1 da € 1,00 fino a 74,99 tariffa € 1,00
  - Fascia 2 da € 75,00 fino a 99,99 tariffa € 1,50
  - Fascia 3 pari e oltre € 100,00 tariffa € 2,00
- 
- L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'art. 3, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
  - Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso 2 o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al soggetto responsabile del versamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.
  - L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sulla base delle seguenti fasce riferite al costo della camera (comprensivo di eventuale colazione e al netto dell'IVA e di possibili servizi aggiuntivi) per singolo pernottamento di 1 persona;

## ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al quattordicesimo anno d'età;
- b) i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie ed un accompagnatore per paziente;
- c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia.
- d) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
- f) il personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate nonché al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che soggiorna per esclusive esigenze di servizio. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (*attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento*) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
- g) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
- h) gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Bologna, previa esibizione del tesserino universitario;
- i) gli autisti di bus turistici